

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Arezzo ha condannato B. A., B. L., F. G. e S.R.– da soli o in concorso con altri soggetti, giudicati separatamente - per una serie di reati commessi quali organi della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio soc. coop p.a. (d'ora in avanti BPEL) in liquidazione coatta amministrativa, dichiarata in stato di insolvenza con sentenza del Tribunale di Arezzo del 12/2/2016 (data del deposito).

Gli imputati avrebbero agito nelle qualità seguenti:

- F. G quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo dal 23/5/2009 al 4/5/2014;
- B. L. quale Direttore Generale, nonché Presidente del Comitato Crediti e Partecipazione del Comitato Esecutivo;
- B. A quale Direttore Generale e Presidente del Comitato Crediti dal 27/5/2005 al 29/7/2008;
- S.R. quale membro del Consiglio di Amministrazione.

2. I fatti per i quali è intervenuta condanna sono stati commessi, secondo la valutazione operata dal Tribunale, non sempre dagli stessi soggetti e quasi sempre (dagli imputati di questo processo) in concorso con persone giudicate separatamente. Limitando l'esposizione ai soli fatti che coinvolgono i protagonisti di questo procedimento e tralasciando la menzione dei soggetti giudicati a parte, si tratta di fatti-reato commessi, talvolta, da B. e F., in concorso tra loro; in altro caso da F. e S., in concorso tra loro; in altro caso ancora da B. e B, in concorso tra loro. Vi sono, poi, reati dei quali sono imputati singolarmente B., F. e S. (anche in questo caso tralasciando la menzione dei soggetti giudicati a parte).

I reati per i quali è intervenuta condanna riguardano, in tutti i casi, la concessione di finanziamenti, per importi assai rilevanti, effettuata, secondo il Tribunale, senza lo svolgimento di idonea istruttoria, volta ad accertare la solvibilità del soggetto finanziato; senza l'acquisizione di idonee garanzie ed a favore di società quasi sempre in grave sofferenza finanziaria o addirittura insolventi. In taluni casi la concessione del finanziamento è servita a risolvere problematiche di soggetti in conflitto di interesse con la BPEL o ad avvantaggiare membri dello stesso Consiglio di Amministrazione, come verrà specificato e precisato nei paragrafi seguenti (si tratta spesso di – omissis - ). La conseguenza è stata, come era preventivabile, la perdita di valori relevantissimi, che hanno impoverito la società interessata, perché i finanziamenti (che hanno assunto varie forme: mutuo, apertura di credito, fido in C/C, anticipo su fatture, ecc.) non sono stati seguiti dalla restituzione delle somme

finanziate, né dalla riscossione coattiva delle stesse, per l'intervenuto fallimento dei beneficiari. I reati contestati sono quelli di distrazione e dissipazione di beni della BPEL (art. 216 L.F.), oppure di aggravamento del dissesto, procurato con condotte colpose, e della consumazione di notevole parte del patrimonio con operazioni manifestamente imprudenti (art. 217 L.F.).

.....

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Può essere omologato il concordato in appello proposto da B.L. e F.G., atteso che la pena proposta, con rinuncia a tutti gli altri motivi di appello, appare adeguata al disvalore dei fatti e alla personalità degli imputati e considerato che non ricorrono cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

Qui va solo segnalato che la pena proposta dagli imputati è stata determinata tenendo conto delle cause di prescrizione nel frattempo maturate e che il sequestro sulla somma di € 474.974,80, disposto a carico di B. L., va convertito in confisca limitatamente alla somma di € 179.690, giusta il provvedimento del Giudice dell'Esecuzione del 30 gennaio 2020 (vedi documentazione prodotta all'udienza del 10 novembre 2022).

2. Per esprimere su B.L. il giudizio di competenza di questa Corte occorre considerare che è stato Direttore Generale della BPEL dal 27/5/2005 al 29/7/2008 e che gli vengono contestati finanziamenti "allegri" operati a favore di un solo soggetto giuridico: Energiambiente spa.

Dall'ispezione della Banca d'Italia condotta dal 4 dicembre 2012 al 15 marzo 2013 si evince che Energiambiente spa era esposta, a quella data, nei confronti di BPEL, per € 24.442.595 (pagg. 32717 e segg. del fascicolo processuale). Tale esposizione non era interamente maturata, però, nel periodo in cui B.L. era stato direttore generale della BPEL, in quanto una parte dei finanziamenti erano stati erogati successivamente alla sua fuoriuscita dalla società. Nel complesso, i finanziamenti a Energiambiente erano iniziati il 28/2/2006 e proseguirono fino al 18/12/2008 (epoca dell'ultimo finanziamento). B.L. aveva dato il suo contributo a quelli che vanno dal 28/2/2006 al 29/7/2008, epoca in cui fu sostituito nelle funzioni di Direttore Generale da Bronchi Luca.

La storia dei finanziamenti erogati da BPEL a favore di Energiambiente spa è stata puntualmente operata, in epoca prossima ai fatti per cui è processo, dal Servizio Ispettorato della stessa BPEL nel mese di maggio 2009, le cui risultanze risultano compendiate nella "sintesi" del 25 maggio 2009, a cui hanno fatto riferimento tutte le parti processuali. Da questa sintesi si evince che, nel periodo del suo mandato,

B.L. contribuì, in nove occasioni, a deliberare finanziamenti a favore di Energiambiente spa, attraverso cui fu erogata nuova finanza a favore della beneficiata, oppure fu disposto il rinnovo di fidi precedentemente concessi (si tratta delle delibere che hanno dato luogo alle imputazioni elevate a suo carico); nel complesso, i "finanziamenti" erogati nell'epoca B.L. furono però quindici (tenuto conto anche delle delibere adottate da altre figure apicali della Banca, che avevano la capacità - in relazione agli importi richiesti - di impegnarla autonomamente).

Dal documento suddetto - che fornisce l'unica ricostruzione certa della vicenda, attuata in epoca non sospetta - si evince che Energiambiente spa era scoperta, alla data del 25 maggio 2009, verso BPEL per € 4.333.193 per "sconfinamento del c/c ordinario", conseguente alla "estinzione automatica di fatture anticipate e non pagate, al mancato rimborso del fido temporaneo in c/c, all'addebito di competenza ed all'autorizzazione di movimenti di addebito sconfinanti". Era inoltre esposta per € 6.241.267 per operazioni di "anticipo contratti". Infine, era esposta per € 2.000.000 (1.500.000 + 500.000) per "affidamenti concessi il 18/12/2008 con scadenza 28/2/2009". Complessivamente, quindi, l'esposizione di BPEL verso Energiambiente spa ammontava, nel maggio 2009, ad € 12.574.460 (escluse le somme derivanti dall'operazione di sale and lease back, di cui si parlerà).

3. Questa premessa si è resa necessaria perché uno dei punti centrali della vicenda che ci occupa è quello di stabilire quanta parte delle perdite subite dalla BPEL sia imputabile a B.L., atteso che non si tratta di giudicare "la Banca", né un "Collegio" o un "Comitato", ma la persona dell'odierno imputato. Tale operazione non è semplice né di certa risoluzione, sia per lo sviluppo che ha avuto l'istruttoria (sostanzialmente, quella operata dal P.M. - atteso che siamo in sede di giudizio abbreviato -, il quale ha concentrato l'attenzione sulle garanzie offerte, o non offerte, dalla società finanziata), sia perché vi è stata successione nella qualifica di Direttore Generale, sia per la natura dei finanziamenti di cui si tratta. Si è trattato, infatti, quasi sempre di aperture di credito funzionali allo sconto di fatture emesse da Energiambiente spa, oppure di anticipazioni sui contratti - aventi durata anche poliennale - stipulati da quest'ultima. Tale meccanismo comportava che la provvista messa a disposizione dalla Banca subiva oscillazioni in uscita (allorché la Banca anticipava l'importo delle fatture emesse) o in entrata (allorché i clienti di Energiambiente pagavano le fatture), sicché non sarebbe sufficiente, per valutare il "buco" creato da B.L., fare la somma dei finanziamenti disposti nelle varie occasioni (quelli specificati in imputazione), ma sarebbe stato necessario fermare l'orologio alla data delle sue dimissioni, per accertare quale fosse, a quella data, l'ammontare del debito scaduto e non onorato e quali obbligazioni, contratte in epoca B.L. ma venute a scadenza successivamente, sarebbero rimaste insoddisfatte. Nell'assenza di un accertamento del genere non resta che operare a ritroso, partendo dall'unico dato certo offerto dall'istruttoria,

rappresentato dalla verifica eseguita dal Servizio Ispettorato della stessa Banca nel mese di maggio del 2009, cui sopra si è fatto cenno.

Ebbene, dalla suddetta audit interna emerge, innanzitutto, che alcuni finanziamenti, per rilevante importo, furono deliberati dopo l'uscita di B.L. dalla società, per complessivi € 4.500.000 euri (€ 1.2000.000 deliberato in data 30 luglio 2008, allorché il fido in c/c fu portato da sette a dieci milioni di euro, con contestuale estinzione di precedenti finanziamenti; € 1.300.000 per anticipo su fatture, deliberato il 5/9/2008; € 2.000.000 deliberato il 18/12/2008). Emerge, inoltre, che perdite importanti furono conseguenza di decisioni prese, anche in questo caso, quando B.L. non era più Direttore Generale, né dipendente ad altro titolo della BPEL. A pag. 19 e segg. della Relazione sono riportate le operazioni che hanno dato origine alle perdite suddette, derivanti da anticipi (corrisposti da BPEL a Energiambiente) su contratti stipulati da quest'ultima con altri operatori economici, ovvero da anticipi su fatture emesse da Energiambiente spa, scontate dalla Banca e non onorate dai destinatari. Si tratta delle operazioni seguenti:

- anticipazione, in data 31/12/2008, di € 1.022.000, in virtù di un contratto di fornitura stipulato da Energiambiente spa con Niceto scarl;
- anticipazione, in data 24/12/2008, di € 1.202.400, di € 1.197.120 e di € 180.000, in virtù di fatture emesse da Energiambiente spa (e scontate da BPEL) a carico di GKC Costruzioni Generali srl;
- anticipazione di € 772.971, costituente l'80% di due fatture emesse da Energiambiente spa a carico di Cooperativa Muratori Cementisti e scontate in data 26/9/2008;
- anticipazione, in data 30 luglio 2008, della fattura n. 86 emessa da Energiambiente spa a carico di G.E.S. Scarl, scontata per € 273.000.

A tanto va aggiunto che alla data del 25/5/2009 (data della Relazione) era ancora in essere un anticipo su contratto stipulato da Energiambiente spa con C.A.V. TO-MI per € 3.890.000 e un anticipo su contratto stipulato da Energiambiente spa con De Lieto Costruzioni Generali spa per € 1.329.267, sulla cui evoluzione nulla è dato sapere. Non è dato sapere, ciò, né l'epoca in cui fu deliberata l'anticipazione a favore di Energiambiente per il contratto da quest'ultima stipulato con C.A.V. TO-MI, né i soggetti che assunsero la decisione, né l'esito dell'operazione. Per quanto attiene all'anticipazione a favore di Energiambiente per il contratto da quest'ultima stipulato con De Lieto Costruzioni Generali si sa, invece, che alla data del 25 maggio 2009 (epoca della Relazione) erano state anticipate dalla BPEL, in data 30/6/2008 (quindi, in epoca B.L.), tre fatture per complessivi € 770.000, che non furono onorate dal debitore, con la giustificazione che il contratto da questi stipulato con Energiambiente non contemplava la cessione del credito.

Da questa disamina emerge, quindi, un quadro notevolmente complesso dei rapporti di BPEL con Energiambiente spa e dei rapporti da quest'ultima intrattenuti

con i committenti, che non consente di avere un'idea precisa della esposizione creata da B.L. nell'epoca del suo mandato. E' certo, però, che non gli può essere addebitata l'enorme esposizione finale (per oltre 24 milioni di euro), ma nemmeno quella accertata alla data del 25 maggio 2009 dalla Audit Interna, per oltre 12 milioni di euro. Come risulta dalla disamina sopra effettuata, finanziamenti per 4,5 milioni furono deliberati dopo le dimissioni di B.L. dalla carica di Direttore Generale e molti esborsi, per altri 4,5 milioni di euro, avvennero dopo il 29 luglio 2008 (epoca delle dimissioni); inoltre, per alcune operazioni, anche di rilevante importo (ad es., quella con C.A.V. TO-MI), si sconoscono gli esiti e persino l'epoca dell'avvio. Tanto, sebbene si debba dare atto che - rilevante per l'attribuzione delle responsabilità - non conta solo il momento in cui furono effettuati gli esborsi da parte della Banca, ma anche quello in cui fu assunta l'obbligazione di "finanziamento" da parte di quest'ultima, così come conta la natura (cogente o meno) dell'obbligazione stessa, atteso che molte aperture di credito furono deliberate e previste fino a "revoca" (che la Banca avrebbe, verosimilmente, potuto esercitare ad nutum). Ma anche su questo punto è mancato un preciso accertamento istruttorio, che non può ridondare in danno dell'imputato.

Se è certo, pertanto, che all'epoca B.L. la BPEL non era esposta solamente per i 770.000 di De Lieto Costruzioni Generali spa (come dedotto dalla Difesa), è altrettanto certo che non aveva, all'epoca, un rischio di credito (verso Energiambiente) superiore, al massimo, tenendo conto anche delle contestazioni elevate successivamente alle sue dimissioni, agli otto milioni di euro e che non si erano ancora manifestate gravi criticità nel rientro delle somme anticipate (alla data del 29 luglio 2008 nemmeno De Lieto aveva ancora comunicato alla BPEL che non avrebbe pagato le fatture nn. 77-78-79, per complessivi 770.000 euro, anticipate il 30/6/2008 e scadenti il 24/10/2008, atteso che tale comunicazione fu data soltanto il 23 dicembre 2008: pag. 20 della Audit 25/5/2009). Quanta parte di questo rischio si sia, poi, tradotta in perdita effettiva è ancora meno certo, anche se deve presumersi - stante l'imponente esposizione debitoria constatata dalla Banca d'Italia nel 2013 - che una parte consistente degli esborsi fatti nel 2007 e nel 2008 (fino al 7 luglio 2008, data dell'ultimo finanziamento deliberato col concorso di B.L.) non siano poi rientrati.

3.1. Nel computo dei danni prodotti da B.L. alla BPEL può tenersi conto, a giudizio di questa Corte, solo in parte degli effetti dell'operazione di "sale and lease back", posta in essere da Energiambiente a luglio del 2007, per la ragione che tale operazione ebbe, come controparte, non la BPEL, ma Etruria Leasing spa; vale a dire una società che era partecipata al 100% da BPEL, ma che aveva propri organi e che si muoveva, almeno formalmente, in autonomia. Inoltre, perché non è stato dimostrato un coinvolgimento diretto di B.L. nell'operazione, anche se questi ne era certamente a conoscenza e ne conosceva gli effetti, come dimostrato dalla delibera del 17/7/2007 (alla cui assunzione B.L. partecipò), ove si fa riferimento, come presupposto della

deliberazione, alla prossima "stipulazione di un leasing di importo complessivo pari a 8 mln sull'immobile di via delle Biole" e alla contestuale "revoca del c/c ipotecario di importo pari a euro 2 mln" (il che vuol dire che la delibera del 17 luglio 2007 fu prodromica alla stipula del leasing immobiliare e che fu assunta proprio per consentire il perfezionamento di detta operazione). Non è stato però dimostrato che le condizioni della compravendita dell'immobile - e del suo successivo ritorno, sotto veste di locataria, a Energiambiente spa - siano state determinate da B.L. o col suo concorso, sicché non è conducente, sotto il profilo accusatorio, insistere sul fatto che l'immobile fu verosimilmente sovrastimato. E' vero, invece, che la compravendita dell'immobile di via delle Biole ebbe l'effetto di privare la BPEL dell'ipoteca - per due mil. di euro - iscritta sull'immobile suddetto (l'atto di compravendita del 30/7/2007 fu accompagnato dalla rinuncia all'ipoteca da parte della BPEL), ed è da escludere che l'operazione sia stata indifferente per la BPEL (come dedotto dalla Difesa, per il fatto che con l'operazione consentì di acquisire la proprietà dell'immobile), dal momento che acquirente divenne la Etruria Leasing spa, e non già la BPEL (solo nel 2012 Etruria Leasing spa sarebbe stata incorporata nella BPEL). La deliberazione del 17 luglio 2007, contestata al capo J4, comportò, quindi, come esposto nella relazione del proponente, una ristrutturazione del debito contratto, fino ad allora, da Energiambiente spa, che lasciò invariato l'ammontare complessiva degli affidamenti commerciali, ma comportò anche la rinuncia della BPEL all'ipoteca sull'immobile di via delle Biole e l'acquisizione del bene da parte di una società partecipata. Se a B.L. non possono essere addebitate le clausole del contratto di leasing gli va addebitata, però, la rinuncia alla garanzia ipotecaria esistente sul bene suddetto.

4. Fatta questa premessa in ordine alla dimensione del "buco" imputabile a B.L. (col concorso degli altri componenti del Comitato Crediti, non imputati in questo o in altri procedimenti), occorre esaminare i profili di colpevolezza. Per fare ciò non può prescindere dall'esame delle caratteristiche del soggetto finanziato e della natura dei finanziamenti.

4.1. Energiambiente spa era stata costituita a dicembre del 2005, attraverso lo scorporo di ramo d'azienda della SAICO spa, per la progettazione e produzione di pannelli fonoassorbenti e fono isolanti; fu messa in liquidazione volontaria il 29/1/2010 e avanzò domanda di concordato preventivo - insieme ad altre società del gruppo SAICO - il 17/3/2010. Il concordato - che prevedeva l'assunzione delle obbligazioni da parte di un terzo (la società S.E. Ambiente srl) - fu omologato il 25/8/2011, ma non fu onorato, sicché la S.E. Ambiente srl fu dichiarata fallita il 27/2/2013. Non risulta, invece, che Energiambiente spa sia stata dichiarata fallita, giacché le sue obbligazioni erano state assunte dal soggetto sopra nominato.

Energiambiente spa era una società operativa, subito introdotta dalla società madre (la SAICO spa) nel settore dei pannelli fonoassorbenti, che produceva, tant'è

che fece registrare, già il primo anno (il 2006), il volume d'affari di € 8.983.000, asceso a € 14.738.000 nel 2007 e ulteriormente cresciuto nel 2008. La società beneficiò di laute commesse da parte di importanti investitori pubblici (ANAS, Ferrovie dello Stato, ecc.), che la fecero apparire, per un tempo non trascurabile, ben collocata nel settore economico di riferimento. Anche i risultati d'esercizio apparvero promettenti: utili per € 518.000 risultanti al bilancio del 2006, divenuti € 810.641 nel bilancio del 2007, cui fece però da contraltare la perdita 3.110.555 euro nel 2008. A giudizio del dr. Gionata Bartolini, curatore del fallimento di S.E. Ambiente srl (le valutazioni di tale professionista meritano particolare attenzione, perché ha potuto esaminare le vicende societarie di Energiambiente e delle società collegate), condiviso da questa Corte, tale ribaltamento fu, in parte non trascurabile (tralasciando, per il momento, le criticità interne alla società finanziata, di cui si parlerà), conseguenza della politica d'impresa perseguita da Energiambiente, la quale, invece di stabilizzare i risultati positivi fino ad allora conseguiti, allargò a dismisura, nel 2008, senza che fosse adeguatamente patrimonializzata, il proprio giro d'affari, acquisendo commesse importanti, che prevedevano, però, tempi lunghi di pagamento (fino a dieci mesi, a fronte di costi da sostenere nel breve periodo), finendo con l'entrare in squilibrio finanziario: fatto che ne compromise l'attività, il rispetto degli impegni presi e, quindi, la solvibilità, fino al dissesto. Giudizio, questo, confermato dai commissari giudiziali di Energiambiente Spa (nominati dal Tribunale, allorché la società tentò la strada del concordato preventivo), i quali, nella valutazione della proposta, imputarono espressamente la crisi della proponente allo squilibrio creato dalla politica imprenditoriale perseguita nel 2008-2009, oltre alla generalizzata crisi "dell'intero settore industriale".

Ciò che rileva, per giudicare della condotta di B.L., è però il fatto che Energiambiente non era, per quanto si è detto, una società farlocca, ma un operatore economico radicato sul territorio, che aveva un giro d'affari importante e un bilancio (almeno apparentemente) in ordine, sicché poteva apparire, agli occhi degli operatori bancari, un cliente interessante, con cui relazionarsi proficuamente.

4.2. Rileva poi il fatto che i finanziamenti furono erogati per sostenere l'attività caratteristica di Energiambiente spa, attraverso – fondamentalmente - lo sconto delle fatture e le anticipazioni sui contratti; contratti che erano reali ed erano stipulati con operatori economici esattamente individuati; operatori che davano, oltretutto, in molti casi, garanzie di stabilità e di solvibilità. L'andamento delle anticipazioni effettuate dalla BPEL a favore degli operatori suddetti non è stato ricostruito, nemmeno in maniera sommaria, dall'istruttoria, ma dalla lettura di alcuni estratti conto, allegati alla consulenza del dr. Leonardo Poggiali (CT del coimputato Bronchi Luca) si evince che il giro d'affari – messo in moto dai finanziamenti bancari – era effettivo e, talvolta, proficuo per la BPEL (per es., la De Lieto Costruzioni Generali spa pagò le fatture emesse tra la fine del 2007 e gli inizi del 2008, per complessivi €

880.968,72). Non si trattò, quindi, di finanziamenti alla cieca o sulla fiducia, ma di finanziamenti erogati per sostenere delle attività in corso, svolte da soggetti economici importanti.

5.3. Altro dato certo emerso dall'istruttoria è che B.L. non aveva un interesse personale, o improprio, a finanziare Energiambiente Spa, né è emerso che l'abbia fatto per favorire soggetti estranei alla società amministrata (come Direttore Generale). Nulla è stato dedotto dalla Pubblica Accusa per avallare la tesi che l'imputato abbia deviato dai fini istituzionali, atteso che non sono stati evidenziati rapporti "spuri" di B.L. con i soggetti che operavano all'interno della società finanziata, né è stato dedotto il perseguimento di finalità estranee alla logica dell'impresa bancaria.

In effetti, anche l'imputazione fa riferimento alla finalità di favorire SAICO spa. Senonché, anche tale profilo non sembra conducente verso l'ipotesi accusatoria, sia perché trattasi di perorazione indimostrata, sia perché non tiene conto del fatto che SAICO spa era la "madre" di Energiambiente spa, a cui era legata economicamente, e del fatto che BPEL aveva interesse a conservare l'operatività di SAICO spa, per via dei crediti vantati verso quest'ultima. L'accusa di aver finanziato Energiambiente spa per favorire SAICO spa ha, quindi, carattere circolare e tautologico. Oltretutto, l'accusa di aver finanziato, in maniera indiretta, la SAICO spa non può essere, di per sé, fonte di responsabilità, se non è accompagnata dalla dimostrazione, che è mancata, di aver coscientemente leso o messo in pericolo, in tal modo, per altra via, l'interesse della Banca. In realtà, sebbene la complessività dei rapporti tra Energiambiente e BPEL sia stata ricondotta, dalla Pubblica Accusa nella logica, distorta, del favoritismo a vantaggio di SAICO Spa (l'accusa è esplicitamente contenuta nel capo J, che comprende - nelle sottodivisioni del capo - quasi tutti i finanziamenti addebitati a B.L.), di fatto solamente in relazione al capo J4 e al capo Y1 viene adombrato un interesse di tal fatta, ma infondatamente.

Il capo J4 riguarda, infatti, la ristrutturazione del debito di Energiambiente spa, prodromica all'operazione di sale and lease back ("vendi e torni indietro") di luglio 2007, con cui l'immobile di via delle Biole, di proprietà di Energiambiente spa, fu venduto a Etruria Leasing spa, per il prezzo di otto milioni di euro, il cui ricavato fu utilizzato dalla venditrice per estinguere un proprio debito (per € 2.860.296,91) verso SAICO spa, mentre il capo Y1 riguarda una ulteriore apertura di credito, per 1.100.000 euro. Senonché, la considerazione, svolta dallo stesso Tribunale, che SAICO spa utilizzò la gran parte della somma ricevuta da Energiambiente per estinguere un proprio debito verso BPEL rende l'operazione, ai fini che qui interessano, pressoché indifferente per la finanziatrice, non essendo stato dimostrato che SAICO spa stesse meglio di Energiambiente spa, mentre l'affermazione che l'operazione del 4/4/2007 (capo Y1) fu posta in essere "per favorire" SAICO spa non ha ricevuto, successivamente, nessuna dimostrazione.



4.3. Tanto basta per escludere che vi sia stata volontaria "dissipazione" di risorse sociali. In tema di bancarotta fraudolenta, la "dissipazione" consiste nell'impiego dei beni aziendali in maniera distorta e fortemente eccentrica rispetto alla loro funzione di garanzia patrimoniale, per effetto di consapevoli scelte radicalmente incongrue con le effettive esigenze dell'azienda, avuto riguardo alle sue dimensioni e complessità, oltre che alle sue specifiche condizioni economiche e finanziarie. Occorre, cioè, come chiaramente insegna la Giurisprudenza di legittimità, che l'agente tenga comportamenti manifestamente configgenti ed incoerenti, secondo un giudizio "ex ante", con la tutela del ceto creditorio e con la logica di impresa, ed occorre, sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza, da parte dell'autore della condotta, di diminuire il patrimonio societario per scopi del tutto estranei all'oggetto sociale (ex multis, Cass., n. 7437 del 15/10/2020; sez. 5, n. 34379 del 25/2/2020). Trattasi, del resto, di un orientamento perfettamente conforme al dettato normativo, all'ordinamento "civilistico" delle imprese e alla logica dei rapporti economici, improntati alla libertà dell'imprenditore di scegliere – con le limitazioni rilevate dalla Giurisprudenza, ma già insite nel sistema – le strade funzionali al perseguimento del proprio interesse (personale o dell'impresa collettiva).

Nel caso di specie non può affatto dirsi che B.L. abbia contribuito ad adottare decisioni "abnormi", palesemente contrarie all'interesse della Banca, giacché, per quanto si è detto, all'epoca del suo mandato la BPEL decise di finanziare un soggetto reale, che svolgeva una intensa attività economica sulla base di commesse ricevute da soggetti – pubblici o privati – importanti e, almeno apparentemente, dotati di solidità finanziaria. Ciò vuol dire che la BPEL assunse, con l'operato di B.L., un rischio di credito che rientrava nell'alea propria dell'impresa bancaria, e che lo fece con modalità (lo sconto delle fatture e l'anticipazione su contratti) proprie del settore di competenza, sicché non sono i risultati dell'attività che gli possono essere imputati sotto il profilo penale. Nemmeno è predicabile una deviazione soggettiva dagli scopi dell'Ente, giacché – a parte il riferimento, contenuto nell'imputazione, già esaminato e ritenuto inconferente, all'interesse della SAICO – nulla è stato dedotto per dimostrare, o almeno sostenere, che B.L. abbia agito per avvantaggiare soggetti – individuali o collettivi – estranei all'Ente di appartenenza. E nemmeno è stato dimostrato, né appare a questa Corte dimostrabile, che B.L. abbia avuto la consapevolezza – rilevante sotto il profilo del dolo eventuale – che i finanziamenti a Energiambiente spa si sarebbero risolti in un fallimento per la finanziatrice, dal momento che i rilievi del Pubblico Ministero attengono tutti alla prudenza – mancata, a suo giudizio, nella erogazione del credito, e quindi alla colpa – e non anche al dolo, sia pure quello eventuale.

4.4. Alla colpa, infatti, e non al dolo potrebbe appartenere il rilievo – che impernia la costruzione accusatoria - relativo alla mancanza di garanzie offerte da Energiambiente spa. Tanto perché, è bene senz'altro rimarcare (dal momento che l'accusa è incentrata, pressoché esclusivamente, sulla mancanza di garanzie), non esisteva un obbligo specifico, per gli amministratori e dipendenti di BPEL, di esigere la prestazione di garanzie, reali o personali, per procedere ai finanziamenti contestati (che, si ripete, erano rappresentati solo in minima parte da aperture di credito in conto corrente, giacché la stragrande maggioranza delle operazioni finanziate ebbe ad oggetto l'anticipo su contratti e l'anticipo su fatture) . Proprio il Regolamento del credito, interno alla Banca, richiamato da PM e difensori (sia quello del 2007, vigente al momento dei finanziamenti a Energiambiente, sia quello del 2011), pone l'accento, nel disciplinare l'approccio alla fase istruttoria, sulla compiuta "individuazione" del richiedente, sull'accertamento delle finalità della richiesta (che costituisce, è detto nel Regolamento del 2007, "un elemento conoscitivo sostanziale e quindi indispensabile per la valutazione del rischio di credito"), sulle connessioni giuridiche e/o economiche dei soggetti richiedenti, sul "rating" del richiedente, ma non pone, come condizione irrinunciabile, la prestazione di garanzie, che costituisce solamente uno degli elementi, non considerato indispensabile, per procedere all'erogazione del credito (il Regolamento assume come rilevanti, senza attribuire criteri di priorità, la redditività della posizione e dell'operazione proposta, le segnalazioni interne, i dati andamentali, l'entità dell'esposizione, le risultanze della Centrale Rischi e la capienza delle garanzie). D'altra parte, è noto che, nella prassi bancaria, la prestazione di garanzie è – rispetto alle operazioni sopra descritte - solo eventuale, atteso che la convenienza di un'operazione siffatta dipende, in primo luogo, dalla solidità e solvibilità del debitore, valutate sulla base dei suoi parametri reddituali e patrimoniali, e, poi, sulla congruenza e serietà delle singole operazioni finanziate. Parametri e congruenza che non erano, almeno apparentemente, preoccupanti per la BPEL, atteso che, oltre alle buone performance reddituali per gli anni 2006-2007, Energiambiente spa appariva, sulla base dei bilanci conoscibili da B.L., discretamente patrimonializzata (nel bilancio chiuso al 31/12/2007 figurava un patrimonio netto di € 11.400.257), mentre le anticipazioni vennero effettuate, nella specie, sulla base di fatture emesse a carico di imprese importanti e sulla base di prestazioni effettivamente rese.

Il dato relativo alla mancanza di garanzie non può assumere, pertanto, valore dirimente per giudicare dell'elemento soggettivo della dissipazione. Altri profili di colpevolezza non sono stati contestati a B.L., per cui il discorso sulla bancarotta fraudolenta deve essere chiuso qui.

4.5. L'altro profilo di colpevolezza che occorre comunque esaminare concerne la colpa, che sarebbe fonte di responsabilità (gradata) a fronte di operazioni

manifestamente imprudenti, che abbiano determinato la consumazione di una notevole parte del patrimonio (art. 217, c. 1, n. 2 L.F.).

Anche per tale via non può giungersi, però, ad una pronuncia di responsabilità. Le operazioni prese in considerazione dall'art. 217 cit. sono, infatti, quelle aleatorie od economicamente scriteriate, prive di serie e ragionevoli prospettive di successo economico, il cui effetto conclusivo è la diminuzione della garanzia generica dei creditori (Cass., n. 118 del 26/10/2021; Sez. 5, n. 24231 del 20/372003). Per quanto i finanziamenti erogati da B.L. (o meglio, col suo concorso) siano discutibili e connotati da una certa imprudenza (rilevante, verosimilmente, sotto il profilo civilistico), non può parlarsi, infatti, di operazioni aleatorie o scriteriate, conducenti sotto il profilo penale.

Ciò che connota di "imprudenza" i finanziamenti elencati in imputazione è, a parte la loro erogazione in assenza di garanzie, la ripetizione degli stessi nel corso del tempo e l'effettuazione a favore di un soggetto (Energiambiente spa) che, sebbene apparisse ben strutturato e ben inserito nel settore economico di appartenenza, presentava, in realtà, profili di debolezza evincibili dalla lettura della documentazione (principalmente, i bilanci degli anni 2006-2007) che era – o doveva essere – a conoscenza dell'imputato. Una lettura attenta dei bilanci avrebbe rivelato, infatti, che la consistenza patrimoniale di Energiambiente spa non era all'altezza della situazione declamata, perché "arricchita" di immobilizzazioni immateriali di dubbia consistenza ("avviamento" per quasi tre milioni di euro, di cui solamente € 35.583 per brevetti) e "costi di ricerca, sviluppo e pubblicità" per oltre un milione di euro, mai apprezzati nella loro effettiva consistenza. Tralasciando i costi di "ricerca e sviluppo", su cui nulla è dato sapere, non può sottacersi che i costi "per pubblicità", esposti nell'attivo patrimoniale, avrebbero dovuto trovare posto, più convenientemente, tra gli elementi negativi del conto economico, con conseguente abbattimento del reddito relativo agli anni 2006-2007. La possibilità di procedere alla loro iscrizione nella voce B.I. 2 dello Stato patrimoniale è limitata, infatti, agli specifici casi indicati dal documento OIC n. 24 (in pratica, allorché ad essi siano ricollegabili aspettative di importanti e duraturi ritorni economici), su cui non risultano effettuati accertamenti da parte dell'Ente finanziatore. Parimenti, risultavano a bilancio crediti verso la controllante SAICO spa per oltre tre milioni di euro che, date le condizioni non proprio rosee di quest'ultima, ben note a BPEL (che la sosteneva finanziariamente), avrebbero dovuto consigliare la loro espunzione dagli elementi dell'attivo patrimoniale. Parimenti, la presenza di rilevanti crediti verso i clienti (per quasi dieci milioni di euro), non accompagnata da un fondo svalutazione crediti (è ben difficile che una impresa riscuota per intero i crediti vantati), avrebbe dovuto avvertire l'imputato della imperfetta rappresentazione della situazione finanziaria del richiedente. Tali aggiustamenti avrebbero conclusivamente rivelato a B.L., certamente esperto lettore di bilanci, che la situazione patrimoniale e finanziaria di

Energiambiente spa non aveva la solidità evincibile dal bilancio depositato; e tale dato, unito alla frequenza con cui Energiambiente ricorreva al credito bancario, avrebbe dovuto consigliare maggiore prudenza nell'erogazione del credito. A suo favore c'è però da dire che, una volta imboccata la strada del sostenimento finanziario di Energiambiente - all'epoca del suo ingresso nel mercato, coincidente con l'avvio dell'attività imprenditoriale - la BPEL ben difficilmente avrebbe potuto chiudere i rubinetti della borsa senza determinare il tracollo della finanziata e, quindi, la perdita del capitale fino ad allora investito. Né appare censurabile la scelta di sostenere finanziariamente una start up, trattandosi di soggetto che compariva sul mercato con buone credenziali, che si inseriva in un settore di attività promettente e beneficiava dell'avviamento creato dalla società madre. Non a caso il rating di Energiambiente - valutato da una società esterna - era estremamente positivo nel 2006-2007 e prese a calare soltanto nel 2008, rimanendo ancora su discreti livelli a metà dell'anno suddetto (si è passati dalla doppia A del giugno 2007 alla doppia B di gennaio 2008 alla B di maggio 2008).

In conclusione, nonostante le criticità sopra evidenziate, non ritiene questa Corte che l'operato di B.L. abbia dato luogo ad operazioni "manifestamente imprudenti", nel senso richiesto dall'art. 217 L.F., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (operazioni aleatorie o prive di logica economica). Nemmeno la strada della derubricazione del reato appare, pertanto, percorribile, con la conseguenza che l'imputato va assolto perché non vi è prova dell'elemento soggettivo.

**5. S.R.** è stato condannato per finanziamenti erogati nel 2008-2009, allorché era consigliere di amministrazione della BPEL, a favore di tre società: la SACCI CEMENTERIE ITALIANE SPA, LA CITTA' SANT'ANGELO SVILUPPO Spa e la ABM NETWORK INVESTMENT SA.

La pronuncia di condanna non può essere condivisa per la parte riguardante i finanziamenti erogati alle prime due società; va confermata nel resto.

**5.1. Finanziamento A SACCI CEMENTERIE ITALIANE SPA.** Il "finanziamento" di € 11.500.000, deliberato dal CdA del 21/1/2009, per il quale è imputato S.R. (capo C.2), faceva seguito alla concessione di un più imponente finanziamento, concesso in data 17/12/2008 a SACCI CEMENTERIE ITALIANE SPA da un pool di banche - di cui faceva parte BPEL - per 205mil di euro e destinato all'acquisto di azioni della Lafarge Finanziaria Spa, per il quale è stato imputato anche F.G. Giuseppe (che ha concordato la pena in appello: capo C.1). L'operazione addebitata a S.R. era funzionale - secondo quanto si legge in imputazione e secondo quanto ravvisato dal Tribunale - alla "*costituzione di derivati per la copertura parziale del rischio di insolvenza*" derivante dall'affidamento di cui al periodo precedente. In pratica, la

costituzione del derivato doveva coprire il rischio – esistente in capo alla società finanziata - connesso all'oscillazione dei tassi di interesse, stante l'imponente importo del finanziamento ottenuto a tasso variabile. Proprio per far fronte a tale rischio il "Prenditore" (vale a dire, SACCI CEMENTERIE ITALIANE SPA) si era obbligato, col contratto di finanziamento originario, a costituire strumenti di copertura su almeno il 90% dell'importo finanziato; e la BPEL si impegnò, dietro compenso, ad accantonare la somma (gli 11.250.000 della delibera addebitata a S.R.) necessaria ad integrare il finanziamento del 17/11/2008, laddove, a fronte di un'impennata dei tassi di interesse, Sacci Cementerie Italiane Spa non fosse stata in grado di far fronte all'obbligazione di restituzione.

Così ricostruita, non senza fatica, l'operazione di "finanziamento" del 21/1/2009, poche parole sono sufficienti per motivare l'insussistenza del fatto, riconosciuta anche dal PM d'udienza: non si trattò, invero, dell'erogazione di nuova finanza, ma dell'accantonamento di somme necessarie a sostenere la "scommessa" intercorsa tra le parti, per rendere più accettabile il rischio collegato alla fluttuazione dei tassi d'interesse, attraverso una operazione di "interest rate swap", assai diffuso nella prassi bancaria e funzionale, quando correttamente utilizzato, ad annullare o ridurre il rischio sopra specificato. Si trattò, in ogni caso, di una operazione prevista dal contratto di finanziamento del 23/12/2008 (autorizzato con la delibera del 17/12/2008), sicché non si può imputare a S.R. di aver concorso a deliberare l'accantonamento della somma necessarie al rispetto della clausola contrattuale. Infine, e conclusivamente, non è dato nemmeno comprendere se l'operazione sia stata dannosa o fruttuosa per la Banca, sicché non può costituire operazione imprudente quella di accantonare "moneta bancaria" (vale a dire, moneta virtuale) per far fronte ad imprevisti futuri (anzi, dalla sentenza emessa in data 1 ottobre 2021 dal tribunale di Arezzo nei confronti degli imputati che hanno scelto il dibattimento – prodotta in questo processo - si desume che la fluttuazione degli interessi aveva comportato un credito della BPEL, per maggiori interessi maturati fino al 2014, di € 1.247.137).

**5.2. Finanziamento A CITTA' SANT'ANGELO SVILUPPO Spa.** Anche il reato di cui al capo O.2 non può, contrariamente all'avviso del Tribunale, dirsi sussistente. In questo caso è contestato a S.R., come già esposto nella parte narrativa, di aver contribuito alla delibera dal 22/10/2008, con cui fu deliberato la concessione del finanziamento di € 4.830.000 alla società CITTA' SANT'ANGELO SVILUPPO Spa, società di nuova costituzione, per l'acquisto di un terreno di circa 100.000 mq adiacente alla zona dove era in corso di realizzazione l'outlet Village Città Sant'Angelo da parte della Città Sant'Angelo Outlet Village spa. In questo caso si imputa a S.R. di aver concorso – col proprio voto – all'erogazione del finanziamento sebbene le

garanzie prestate dal soggetto finanziato fossero insufficienti (l'ipoteca sull'immobile oggetto della compravendita).

In realtà non è così. L'iniziativa di CITTA' SANT'ANGELO SVILUPPO Spa era correlata ad altra, più importante iniziativa, portata avanti da Città Sant'Angelo Outlet Village spa per la costruzione di un outlet a Città Sant'Angelo, in provincia di Pesaro. Per la realizzazione dell'outlet si stava spendendo, all'epoca, un pool di banche, di cui era capofila la BMPS, che vi partecipò con 45mil di euro (la quota in capo a BPEL ammontava a 15 milioni. L'importo complessivo dell'operazione superava gli 80 milioni di euro). Gli stessi soggetti che portavano avanti l'iniziativa dell'outlet dettero vita alla CITTA' SANT'ANGELO SVILUPPO Spa per realizzare, in adiacenza all'outlet, un "park retail" che avrebbe sfruttato le attrattive dell'outlet per esercitarvi attività economiche complementari. Per questo scopo fu programmato l'acquisto del terreno adiacente e fu richiesto il finanziamento di € 4.830.000.

Si trattò, quindi, di una operazione perfettamente lecita, che presentava i rischi propri di ogni attività d'impresa e che apparve, nell'epoca di proliferazione degli outlet, ben promettente. Il Pubblico Ministero e il Tribunale hanno valorizzato, contro l'imputato, elementi scarsamente significativi (il fatto che la nuova società non era stata ancora costituita, allorché richiese il finanziamento in data 1.9.2008; l'istruttoria fu molto scarna e affrettata; all'operazione era interessato Lorenzo Rosi, consigliere di amministrazione della BPEL; il terreno da acquistare aveva ancora destinazione agricola – anche se era stata presentata al Comune richiesta di variazione urbanistica – allorché fu richiesto il finanziamento; l'operazione fu qualificata "fondiaria", anche se non ne aveva le caratteristiche; la perizia di stima del terreno fu prodotta solo successivamente alla delibera di affidamento) e un elemento significativo (rappresentato dal fatto che il terreno, valutato circa 3,5 mil. di euro, non copriva l'importo del finanziamento), ma ha tralasciato un elemento decisivo: oltre all'ipoteca sul terreno oggetto della compravendita, l'operazione fu accompagnata dalla presentazione di lettere di patronage da parte di Unieco Soc. Cooperativa e di La Castelnuovese Società Cooperativa, che erano socie, al 50% ciascuna, della società finanziata e partecipi del progetto principale (quello dell'outlet). Si trattava, a quanto emerge dai bilanci delle società, di entità ben solide e patrimonializzate, che avevano volumi d'affari milionari (quasi 400milioni di euro la Coop Unieco e oltre 500milioni di euro La Castelnuovese) e che apparivano certamente in grado di sostenere la società affidata (nessuno ha mai parlato di crisi di queste due cooperative o di sottrazione delle stesse all'obbligo che si erano assunto).

Quanto al valore da attribuire alle "lettere" suddette, sovviene l'elaborazione della giurisprudenza civile, consolidatasi nel tempo, che è approdata a conclusioni dirimenti rispetto alla problematica qui esaminata: le lettere di patronage non comportano l'assunzione di un'obbligazione diretta del patrocinatore, ma hanno

comunque valenza giuridica e comportano l'assunzione di impegni più o meno stringenti, a seconda del loro contenuto, fino a dare origine ad una vera e propria obbligazione indennitaria in presenza di dichiarazioni impegnative, costituenti veri e propri obblighi, quali quello di mantenere il soggetto patrocinato (in genere, un soggetto controllato) in condizioni patrimoniali tali da permettere la restituzione del finanziamento (lettere cd "forti"). Già in passato la Suprema Corte ha ritenuto che avessero natura "impegnativa" e fossero quindi riconducibili alle c.d. lettere di patronage "forti" quelle dichiarazioni in cui il patrocinatore aveva assunto l'impegno di controllare ed adoperarsi affinché il patrocinato provvedesse all'adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti del finanziatore, destinatario della lettera di patronage, o di mantenere la propria partecipazione nella patrocinata e comunque di non cederla prima che fossero rimborsati dal debitore i crediti vantati nei suoi confronti dalla banca per capitali ed interessi (vedi Cass. Civ. n. 4888/2001; vedi anche Cass. 25.9.2001 n. 11987). Sotto il profilo del contenuto dell'impegno assunto dal patronant, la lettera di patronage "forte" è stata, altresì, ricondotta anche all'interno della fattispecie negoziale della promessa del fatto del terzo (art. 1381 cod. civ.), ove il patronant non assuma un impegno diretto nei confronti del creditore (seppure solo attinente ad un obbligo di fare, come nelle ipotesi esaminate dalle sentenze nn. 4888/2001 e 11987/2001), ma si limiti a promettere che il patrocinato farà fronte alle proprie obbligazioni. Ciò comporta che qualora il terzo patrocinato non adempia quanto promesso alla banca dal dichiarante, quest'ultimo è tenuto ad indennizzare l'istituto di credito, come previsto dal citato art. 1381 cod. civ..

Nella specie, sia Unieco che La Castelnuovese prendevano atto, nella lettera presentata alla BPEL, che *"l'operazione di finanziamento è stata concessa dalla vostra Banca sul presupposto essenziale che i predetti soci mantengano invariate dette quote del capitale sociale della Città Sant'Angelo Sviluppo spa per tutta la durata della operazione di finanziamento"* e si impegnavano a mantenere invariata la loro partecipazione nella società finanziata fino alla scadenza del finanziamento. Inoltre, si impegnavano a rimborsare personalmente il finanziamento in caso di cessione della partecipazione e a *"mantenere la società Città Sant'Angelo Sviluppo spa in condizioni tali da consentirle di far fronte agli obblighi assunti con il sopra citato contratto di finanziamento, nonché a verificare periodicamente che la stessa adempia correttamente agli impegni assunti"*. Si trattava, quindi, di impegni diretti ed espressi (soprattutto quello da ultimo menzionato), che ponevano le due società in una posizione di soggezione rispetto alla Banca finanziatrice, rafforzando significativamente le garanzie del credito e rendendo l'erogazione del finanziamento "manifestamente prudente".

**5.3. Finanziamento di ABM NETWORK INVESTMENT SA.** A conclusioni diverse deve giungersi, invece, per i finanziamenti erogati a favore di ABM NETWORK INVESTMENT SA, società di diritto lussemburghese, di cui era consigliere Rigotti Alberto e le cui quote appartenevano alla ABM Marchant S.A. e alla Rinvest srl, entrambe riconducibili a Rigotti, che era contemporaneamente consigliere di amministrazione della BPEL. Si tratta, in questo caso, di finanziamenti erogati a favore di un soggetto - la ABM NETWORK INVESTMENT SA - a cui fu concesso credito - attraverso l'opera di S.R. - per ulteriori 1.500.000 euro in data 12 marzo 2008 (capo T.2) e per € 5.000.000 in data 4/6/2008 (capo U.2). Questa Corte concorda col giudizio del Tribunale, secondo cui le dette operazioni hanno le caratteristiche della manifesta imprudenza per l'inadeguatezza delle garanzie offerte, per la natura delle erogazioni effettuate e per le caratteristiche del soggetto finanziato, ma soprattutto per la totale genericità e indeterminazione delle finalità sottese all'erogazione.

5.3.1. Giova innanzitutto rimarcare che nel 2008, quando furono eseguite le operazioni in contestazione, la ABM NETWORK INVESTMENT SA era già fortemente indebitata con la BPEL, per 12.500.000, per effetto di finanziamenti erogati negli anni precedenti (a partire dal 2006), per le finalità più disparate, ma sempre generiche e impalpabili (cinque milioni erogati il 6/7/2006 per *"dotare la società di un polmone finanziario nell'interesse delle partecipate"* e *"rilascio di fidejussioni per gare d'appalto a favore di enti pubblici"*; sette milioni e cinquecentomila euro erogati il 4/4/2007, in parziale sostituzione del precedente finanziamento, per assicurare *"disponibilità finanziaria propedeutica all'acquisizione di alcune partecipazioni in aziende ritenute strategiche per lo sviluppo dell'attività del gruppo"*).

I finanziamenti erogati col concorso di S.R., oggetto di questo procedimento, presentano le stesse caratteristiche e sono, semmai, ancora più incomprensibili (nell'ottica di una corretta gestione del credito), giacché fanno riferimento:

- quanto al finanziamento del 12 marzo 2008, a "progetti da sviluppare" nell'ambito dei più svariati settori, senza nemmeno l'enunciazione delle loro caratteristiche e delle possibilità di proficua realizzazione. Si parla, infatti, di investimento di 12mil. nell'ambito di "un innovativo sistema di carico e scarico in orizzontale dei treni"; di due milioni per "l'ammodernamento delle 130 stazioni delle Ferrovie Nord di Milano"; di iniziative per la "produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili"; di investimenti nel real estate & luxury per 2,5 milioni attraverso la partecipata Sicily House (*"resorts, alberghi, centri benessere, ecc. ecc."*); di investimenti nell'editoria *"con la recente acquisizione di E-Polis"*;
- quanto al finanziamento del 4 giugno 2008, per cinque milioni di euro, si fa riferimento alla necessità di integrare la linea di fido per *"finanziare parte degli sviluppi di vari progetti soprattutto nell'ambito delle infrastrutture autostradali,*



*attraverso "Invester" ed "Adria Infrastrutture" con periodici aumenti di capitale e/o finanziamenti soci correlati al fabbisogno finanziario degli investimenti previsti".*

Si tratta, a tutta evidenza, di finalità indeterminate e assolutamente generiche, che lasciavano al soggetto finanziato la facoltà di impiegare i soldi della Banca nella maniera più discrezionale possibile, senza nessuna possibilità per il finanziatore di sapere, capire o almeno intuire quale uso sarebbe stato fatto dei suoi soldi (che erano, poi, quelli dei risparmiatori); anzi, senza nemmeno la possibilità di controllare il rispetto delle pur genericissime indicazioni fornite dal richiedente. Tutto ciò in barba alla stringente prescrizione contenuta nel Regolamento del Credito, interno alla Banca (ripetutamente richiamato dagli imputati), secondo cui l'istruttoria da questa condotta doveva tendere, subito dopo "l'individuazione del richiedente", ad accertare "le finalità della richiesta": evidentemente, perché si tratta del metro migliore per comprendere quale impiego avranno i denari imprestati e se v'è possibilità che siano impiegati proficuamente, con conseguente ritorno al finanziatore. Inutile dire che, stante l'ammontare delle somme elargite, al finanziatore non poteva bastare la parola di Rigotti, né la generica indicazione dei settori in cui i denari sarebbero stati impiegati, ma occorreva la concreta indicazione dei progetti da realizzare, sulla base di diritti contrattualmente acquisiti, e occorreva una valutazione – da effettuarsi da parte dagli organi interni della Banca – della validità dei "progetti" e della capacità del finanziato di onorare gli impegni assunti: aspetti tutti ignorati sia nella fase istruttoria che nel momento deliberativo. Non è assolutamente condivisibile, pertanto, l'assunto difensivo, secondo cui lo scopo dei finanziamenti fu chiaramente rappresentato dal proponente, ed esaminato dall'organo deliberante, giacché non aveva nessun significato indicare i "settori" in cui i denari sarebbero stati investiti, mentre degli "interventi programmati" non v'è nessuna traccia nella PEF (salvo quelli, genericissimi, sopra menzionati, che non assolvevano nemmeno in minima parte all'obbligo di informazione e non consentivano a S.R. di "agire informato"). Circostanza, questa, già rilevata dalla Banca d'Italia nel corso dell'ispezione del 2007 (condotta dal sei marzo al sei luglio 2007, e quindi prima dei finanziamenti addebitati a S.R.), allorché fu stigmatizzato il fatto che le reiterate concessioni – nel 2006 e nel 2007 - di finanziamenti a Rigotti *"sono avvenute a fronte di motivazioni poco esplicitate, prescindendo da approfondite istruttorie e in assenza di bilancio consolidato di gruppo"*: pag. 8 della Relazione, a foglio 32128 dell'incarto processuale). Tale genericità si sarebbe riprodotta, in maniera ancora più colpevole, per i finanziamenti successivi.

5.3.2. Le modalità dell'erogazione sono state le più rischiose, e quindi perniciose, per la Banca. Non si è mai trattato, infatti, né in occasione dei finanziamenti del 2008, né in quelli del 2006-2007 (a conferma, quindi, di una tendenza interna agli organi deliberativi, di segno opposto a quella che contrassegnò i finanziamenti a favore di

Energiambiente spa), di gestire crediti commerciali (anticipazioni su contratti o su fatture: operazioni in assoluto meno rischiose, perché attraverso di esse vengono finanziati progetti concreti e operazioni effettive), ma di "crediti di firma" e di "fidi in conto corrente a rientro", attraverso cui la BPEL ha assunto su di sé il rischio di operazioni nemmeno preventivamente conosciute (in pratica, una delega in bianco a gestire i soldi della Banca). Inutile dire che solo una sconfinata fiducia nella buona sorte poteva indurre i componenti del CdA – e tra essi S.R. – a disporre in tal modo dei denari dei risparmiatori. Aspetto, questo, su cui la Difesa non ha minimamente interloquito.

5.3.3. Dall'istruttoria delle pratiche di finanziamento non emerge nessuna concreta e plausibile valutazione della solidità del soggetto finanziato. La ABM NETWORK INVESTMENT SA era la cassaforte del gruppo Rigotti, che aveva al suo attivo, quasi esclusivamente, delle partecipazioni societarie. Eppure, nessuna reale indagine risulta effettuata sulla consistenza dei suddetti assets, il cui valore è sempre stato assunto ai livelli dichiarati dal richiedente, sebbene più di un dubbio dovesse ingenerare la lettura dei bilanci della società finanziata (nella PEF - Pratica Elettronica di Finanziamento – che accompagnò il finanziamento del 4/6/2008, le partecipazioni vennero indicate dal richiedente, e assunte dal finanziatore, al valore di 110 milioni di euro, senza il supporto di alcuna documentazione, mentre erano riportate in bilancio per 30,3 milioni di euro). Dubbi che sarebbero stati legittimi non solo ex post (la ABM NETWORK INVESTMENT SA sarebbe fallita il 15 dicembre 2010, senza restituire nulla alla BPEL), ma anche ex ante, atteso che negli anni, a partire dal primo finanziamento del 2006, la ABM non fece che aumentare la propria esposizione verso BPEL, che raggiunse, verso la Banca suddetta, la cifra di 19 milioni di euro nel 2009 (senza contare gli interessi nel frattempo maturati), e considerato che già nel 2006 la ABM era gravata di debiti, nel complesso, per circa 40 milioni di euro, a fronte di un patrimonio netto apparentemente positivo, ma immobilizzato.

Non giova alla difesa, pertanto, insistere sul fatto che il valore delle partecipazioni era superiore al triplo di quello iscritto in bilancio (le plusvalenze implicite, rivendicate dal difensore), giacché si tratta di deduzione formulata sulla base delle asserzioni del proponente e acriticamente recepita nella PEF, senza il supporto di idonea documentazione (anzi, senza il supporto di nessuna documentazione) e senza che nessuno dei componenti del CdA – nemmeno S.R., che pure rivendica un ruolo attivo e critico in seno al Consiglio – abbia avanzato riserve o richiesto approfondimenti istruttori. Quanto al fatto, poi, che ABM andasse a gonfie vele nel 2008 (perché così diceva il rating e perché aveva distribuito consistenti utili negli anni precedenti), trattasi di deduzioni che non offuscano, né elidono le criticità sopra evidenziate, sia perché riferite ad una congiuntura passata e non più attuale (nel momento in cui vennero disposti i finanziamenti), sia perché i componenti del CdA (e tra essi S.R.)

potavano disporre – se si fossero convenientemente attivati - di elementi molto più attuali e concreti – rispetto ai fattori di “rating” – per comprendere lo stato effettivo della ABM, che era una società di diritto lussemburghese, praticamente sconosciuta – nella sua reale consistenza - ai vertici della BPEL.

Del tutto neutro, per la tesi difensiva, è, poi, il riferimento, contenuto nell’appello, alla vicenda “Torno”. Si tratta dell’acquisto, avvenuto in concomitanza al finanziamento del giugno 2008, del 40% delle azioni della Torno Internazionale S.p.a. da parte di ABM Marchant SA, di cui Rigotti era amministratore. Questo fatto avrebbe aumentato, per la difesa, le quotazioni della ABM NETWORK INVESTMENT SA (finanziata dalla BPEL), dal momento che ABM Marchant SA deteneva una parte importante delle azioni di ABM NETWORK INVESTMENT SA.

Il ragionamento non convince affatto, sia perché la ABM Marchant SA era una società diversa dalla ABM NETWORK INVESTMENT SA, con propri creditori e propri debitori, sia perché nulla era dato sapere di effettivo circa la natura e la valenza di detta operazione (che, a quanto si intuisce, si è rivelata un fallimento), sia perché (dato assolutamente decisivo) nulla era stato detto, nella PEF del giugno 2008, circa l’operazione suddetta, a dispetto del fatto che, laddove in detta operazione fossero stati impegnati soldi della BPEL (ma nemmeno questo è sicuro), gli amministratori della Banca avevano tutto il diritto (e dovere) di sapere quale uso sarebbe stato fatto dei soldi dell’Istituto. Il vuoto istruttorio sul punto, se non può essere addebitato a S.R. (che nulla sapeva delle iniziative di ABM Marchant SA e del suo amministratore Rigotti), nemmeno apporta elementi positivamente valutabili a suo favore.

5.3.4. Si conviene col Tribunale che pochissime garanzie furono date – e pretese – a fronte di tanta generosa elargizione. La prima richiesta di finanziamento (quella del 2006, per € 5.000.000), era assistita da pegno sulla totalità delle azioni della società Sviluppo Mobilità Spa, di cui ABM deteneva il 9,4% del capitale (azioni valutate, al valore nominale, € 2.025.000), senza che nulla si sapesse di detta società. Si trattava, in ogni caso, di una società non operativa (come risulta dal bilancio del 2005, allegato alla consulenza del dr. Poggiali, consulente di F.G.), che aveva al suo attivo solo partecipazioni ed era già traballante (nel 2005 aveva fatto registrare una perdita di esercizio di oltre due milioni di euro). Lo stesso dicasi per il finanziamento di 7.500.000 elargito il 4/4/2007, che venne assistito solamente da pegno su azioni, ancora da acquisire, di Energiambiente spa per 1,5 milioni di euro (valore, anche in questo caso, assunto al valore nominale) e da una polizza BAP (società di assicurazione del Gruppo Etruria) di due milioni di euro, che ABM NETWORK INVESTMENT SA avrebbe dovuto acquistare. Questo per il periodo antecedente ai fatti che riguardano S.R., ma di cui occorre comunque tener conto per valutare la sua posizione, perché si tratta di fatti che contribuiscono a chiarire i rapporti di ABM con

BPEL e l'innalzamento del livello di rischio attuato con le delibere successive (prese con la partecipazione dell'odierno imputato).

Il finanziamento del 12 marzo 2008, per 1,5 milioni, vide un incremento della garanzia con la dazione in pegno di altre azioni (11,4%) di Sviluppo Mobilità spa (azioni che non appartenevano ad ABM NETWORK INVESTMENT SA, ma alla società Nashdata LTD), cosicché il pegno sulle azioni di detta società passò dal 9,4% al 20,4%, mentre il finanziamento del 4/6/2008, per cinque milioni di euro, vide un incremento della polizza BAP da due a tre milioni di euro. Questo è tutto. In complesso, a fronte di finanziamenti per 19 milioni di euro furono date in garanzia azioni di una società valutate al valore nominale meno di cinque milioni di euro (ma il cui valore reale era assolutamente imperscrutabile, tant'è che Sviluppo Mibilità spa sarebbe stata messa in liquidazione poco dopo (ma dopo aver perso altri due milioni di euro nel 2006 e oltre quattro milioni di euro nel 2007) e polizze BAP (per tre milioni di euro) acquistate con denari messi a disposizione dalla stessa società finanziatrice. Anche su tale punto le deduzioni difensive (incentrate sul fatto che l'andamento critico di Sviluppo Mobilità non poteva essere conosciuto da S.R., atteso che il bilancio del 2008 fu approvato nel 2009) non colgono nel segno, giacché non è solo nel 2008 che Sviluppo Mobilità fece registrare perdite significative, avendo subito gravi perdite anche gli anni 2005-2006-2007; e quanto al fatto che né le perdite di bilancio, né che le ulteriori azioni date in pegno appartenessero a terzi fossero circostanze note a S.R. (perché la PEF del 12 marzo 2008 non ne parlava), trattasi di deduzioni che non risolvono il carico di responsabilità gravante su quest'ultimo, giacché niente gli impediva – come di dirà meglio nel prosieguo – di esigere chiarimenti sotto il profilo che interessa; profilo che atteneva ad un aspetto non dirimente, ma comunque importante dell'operazione proposta.

5.3.5. La conclusione di tale discorso è che S.R. contribuì ad impegnare i soldi della Banca – di cui era consigliere di amministrazione – a favore di una entità societaria che rimandava alla persona di Rigotti Alberto, suo collega nel CdA; che i denari – una somma decisamente importante – furono erogati con poche e non verificate garanzie; che i finanziamenti avvennero a favore di una società "affamata" di soldi, tant'è che fece ricorso continuo al credito bancario, innalzando progressivamente il livello dell'indebitamento (la società, come già detto, era complessivamente indebitata per circa 40mil di euro già nel 2006, a fronte di un patrimonio netto immobilizzato); che i finanziamenti (anche quelli addebitati a S.R.) furono erogati sulla base di indicazioni generiche provenienti dallo stesso soggetto finanziato, senza verificare la concretezza delle finalità addotte (anche, senza nemmeno verificare l'esistenza di un progetto) e senza nemmeno accertare l'uso postumo degli utilizzi; che le aperture di credito assunsero la forma più rischiosa per la banca, perché non si trattò di finanziare operazioni a breve, né di anticipare crediti commerciali, ma della messa a

disposizione di somme per operazioni future, sconosciute ed eventuali. In tale condotta è da ravvisare la "manifesta imprudenza" sanzionata dall'art. 217 L.F., atteso che con quei finanziamenti non fu assunto un rischio ragionato, proprio di qualunque intrapresa commerciale, ma fu rimesso alla buona volontà e alla capacità del finanziato di far fruttare il denaro e di restituirlo, oltre che alle sue concrete possibilità. Si trattò, cioè, di una delega in bianco, che è contraria al ragionato utilizzo delle risorse aziendali e che non corrisponde, peraltro, al modo di operare degli Istituti bancari. In tutto ciò è l'elemento soggettivo del reato contestato.

6. Il reato (quello di cui all'art. 217, n. 2, L.F.) è integrato anche dal punto di vista oggettivo. Nella vicenda che ci occupa fu consumata, infatti, una "notevole parte" del patrimonio della Banca. Come è stato anticipato, le perdite, addebitabili a S.R., ammontano a 6.500.000 euro, che si aggiungono ai 12.500.000 euro erogati da altri, ma di cui S.R. era a conoscenza.

Non ignora questa Corte la varietà delle opinioni espresse, esclusivamente in dottrina, intorno alla rilevanza che deve avere la perdita, perché si possa parlare di reato. Non risulta, infatti, che la Suprema Corte si sia espressa, ex professo, sull'argomento, dal momento che è stata sempre chiamata a precisare i confini tra la bancarotta fraudolenta e quella semplice, attribuendo rilievo alla inerenza della spesa all'attività d'impresa. Ciò posto, escluso che la consumazione del patrimonio possa essere considerata "notevole" solo quando abbia determinato o aggravato il dissesto dell'impresa (giacché in questo caso si ricadrebbe nell'ipotesi dell'art. 217, n. 4, LF: aver aggravato il dissesto "con altra grave colpa"), ed escluso che si possa parlare di consumazione notevole solo quando sia stato pregiudicato il soddisfacimento dei creditori, rendendo incapiente il patrimonio dell'impresa, giacché anche in questo caso si ricadrebbe nell'ipotesi precedente, ritiene questa Corte che, nel silenzio della legge, debbano essere utilizzati, al fine anzidetto, alternativamente, i criteri della proporzionalità e della "quantità", nel senso che è "notevole" il danno ("la consumazione") sia quando erode una parte proporzionalmente consistente del patrimonio dell'impresa - rimanendo impregiudicata, in questo caso, la determinazione della misura della proporzione - sia quando sia consumata una parte del patrimonio che sia, in assoluto, "notevole". Nel silenzio della legge non è possibile, infatti, attribuire rilevanza esclusiva ad uno dei due criteri, anche e soprattutto perché la diversità delle situazioni di fatto, su cui si innesta l'operazione imprudente, rende adeguato talvolta il primo, talvolta il secondo degli anzidetti criteri di valutazione, in dipendenza delle dimensioni e della natura dell'impresa e del suo stato di salute, nonché del tipo di operazione intrapresa. Ragionare diversamente porterebbe a conseguenze inique, perché in una piccola impresa diventerebbe rilevante - e quindi fonte di responsabilità, nel concorso degli altri criteri - una modesta perdita, mentre sarebbe "irrilevante" una grande perdita in un'impresa di grosse dimensioni (sarebbe

punibile chi sperpera 20mila euro, che rappresentano il 20% di centomila euro, e non lo sarebbe chi "sperpera" – nel senso richiesto dall'art. 217, n. 2, L.F. – cento milioni di euro, che rappresentano "solo" il 10% di un miliardo).

Venendo al caso di specie, occorre poi considerare che la natura dell'attività esercitata dalla BPEL rendeva più stringente la valutazione delle operazioni da essa condotte, sia sotto il profilo della "prudenza" (e quindi dell'elemento soggettivo) che della "rilevanza" (e quindi dell'elemento oggettivo), trattandosi di impresa importante nel contesto territoriale di appartenenza e di impresa che gestiva denaro altrui, sicché sarebbe stato legittimo attendersi dai suoi amministratori comportamenti improntati al rispetto dei criteri sopra enunciati; e trattandosi di impresa che – a quanto emerge dagli accertamenti della Banca d'Italia, condotti fin dal 2002 - presentava evidenti carenze sotto i "profili gestionali, di governance e di controllo", sicché, nonostante le correzioni imposte dall'organo di vigilanza, *"i risultati sin qui raggiunti (al 6/7/2007 - NDE) non sono ancora idonei a garantire, nel medio periodo, la possibilità di mantenere fede al dichiarato obiettivo di preservare l'autonomia in condizioni di economicità della gestione"* (relazione della Banca d'Italia redatta a seguito dell'ispezione condotta dal 6/3/2007 al 6/7/2007, a pag. 32121 dell'incarto processuale). Il che vuol dire che le condizioni della BPEL non erano – contrariamente all'assunto difensivo – tranquillizzanti allorché venivano corrisposti i finanziamenti di cui si discute, sicché la "rilevanza" delle operazioni andava effettuata – per la loro idoneità a consumare una "notevole parte del patrimonio" - con criteri di maggior rigore. In ogni caso, non poteva – e non può - ritenersi esaustivo il confronto col patrimonio netto, che costituiva una entità soggettivamente valutabile e suscettibile di rilevante ridimensionamento, perché "zavorrato" da una grande quantità di crediti inesigibili (come avrebbero dimostrato le successive ispezioni della Banca d'Italia, che rilevarono perdite – non contabilizzate - per centinaia di milioni di euro.).

In conclusione, il criterio della rilevanza, "in assoluto", della parte di patrimonio consumata con i finanziamenti di cui si discute (ascendenti a 6,5 milioni di euro) porta questa Corte a ritenere integrata la fattispecie incriminatrice anche sotto il profilo oggettivo.

7. Da ultimo, alcune considerazioni si impongono in ordine alla natura e all'estensione di compiti gravanti sul consigliere senza deleghe, quale era S.R., trattandosi di argomento che è stato specificamente e insistentemente affrontato dai difensori. A giudizio dei difensori, infatti, i consiglieri in questione non avrebbero l'obbligo di attivarsi autonomamente per prevenire i rischi connessi all'erogazione del credito, dovendo operare "sulla base delle informazioni ricevute dai consiglieri delegati", in quanto su di essi graverebbe – ai sensi dell'art. 2381 c.c. - solo un generico obbligo di valutazione della gestione della società. Solo in via eventuale, aggiungono, l'articolo suddetto prevede la facoltà, non l'obbligo, di richiedere informazioni inerenti

la gestione societaria. Né maggiore pregnanza avrebbe, per gli appellanti, l'art. 2392 c.c., che sancirebbe la responsabilità degli amministratori senza delega, per gli atti pregiudizievoli alla società, solo allorquando siano stati informati degli stessi.

Trattasi di impostazione che non è condivisibile, avendo la giurisprudenza chiarito che l'obbligo imposto dall'art. 2381, ultimo comma, c.c. agli amministratori delle società per azioni di «agire in modo informato», pur quando non siano titolari di deleghe, si declina, da un lato, nel dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui siano, o debbano essere, a conoscenza, dall'altro, in quello di informarsi, affinché tanto la scelta di agire quanto quella di non agire risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale che gli stessi possano procurarsi esercitando tutti i poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Tali obblighi si connotano in termini particolarmente incisivi per gli amministratori di società che esercitano l'attività bancaria, prospettandosi, in tali ipotesi, non solo una responsabilità di natura contrattuale nei confronti dei soci della società, ma anche quella, di natura pubblicistica, nei confronti dell'Autorità di vigilanza (Cass. Civ. Sez. 2, n. 19556 del 18/09/2020, Rv. 659134 - 01). Ancora più specificamente – proprio in relazione ai poteri di iniziativa dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie – è stato ribadito che il dovere di agire informati, sancito dagli artt. 2381, commi 3 e 6, e 2392 c.c., non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del "business" bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell'esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega. Ne consegue che il consigliere di amministrazione non esecutivo di società per azioni, in conformità al disposto dell'art. 2392, comma 2, c.c., che concorre a connotare le funzioni gestorie tanto dei consiglieri non esecutivi, quanto di quelli esecutivi, è solidalmente responsabile della violazione commessa quando non intervenga al fine di impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose (Cass. Civ., n. 24851 del 4/10/2019, Rv 655261-01).

Non solo sussiste, quindi, in capo ai consiglieri senza delega l'obbligo di agire informato, ma essi sono responsabili, sia civilmente che amministrativamente e penalmente, della violazione dell'obbligo suddetto, secondo le diverse scansioni della responsabilità civile, amministrativa e penale. Non si ha nessuno stravolgimento –

così ragionando - dei principi che regolano la responsabilità penale - sotto i profili della personalità della responsabilità e di determinatezza della fattispecie - per effetto della estensione, al campo penale, della giurisprudenza civile, giacché i compiti, i diritti e gli obblighi degli amministratori - con delega o senza delega - sono disciplinati proprio, ed esclusivamente, dalle norme del diritto civile; né da ciò deriva la compromissione di alcun principio penalistico, giacché gli elementi fondativi della responsabilità penale vanno esaminati e valutati alla stregua delle norme che qualificano la fattispecie penale. Non v'è dubbio, infatti, che la colpa - derivante pur sempre dalla violazione degli artt. 2381 e 2392 c.c. - necessaria all'integrazione dell'elemento soggettivo, nonché l'elemento oggettivo, vadano valutati alla luce della conformazione ad essi data dall'art. 217 L.F., sicché occorre che la colpa sia "grave" (quale riflesso della "manifesta imprudenza") e che ad essa consegua, quale evento del reato, la "consumazione di una notevole parte del patrimonio", rimanendo irrilevanti la colpa "semplice" e la consumazione di una parte non rilevante del patrimonio.

Nessun rilievo assumono, infine, sotto il profilo della colpa, i "segnali di allarme" pretesi dalla Difesa, giacché ad essi fa riferimento la giurisprudenza penale per valutare la sussistenza del dolo nei reati di bancarotta, mentre la colpa prescinde dai "segnali di allarme", essendo integrata dalla inosservanza degli obblighi imposti dalla legge. In realtà la presenza di segnali tal natura può contribuire a valutare il grado della colpa, ma non rappresenta una condizione della sua sussistenza. Tanto, senza contare che, nella specie, sussistevano anche segnali di allarme, derivanti sia dall'estrema genericità delle richieste di finanziamento, sia dalla qualità del richiedente, sia dall'esistenza di precedenti operazioni di finanziamento stigmatizzate dall'organo di vigilanza.

8. Non ha fondamento l'eccezione di genericità dell'imputazione. I capi T.2) e U-2), contestati a S.R., contengono la specifica enunciazione delle norme che si assumono violate (art. 217, comma 1, n. 2, L.F.), nonché l'enunciazione delle conseguenze derivanti dalla condotta contestata ("*consumavano una notevole parte del patrimonio della società in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti*"). Tanto basta per ritenere specifica l'imputazione, atteso che sono riprodotti, nella stessa, gli elementi della fattispecie in questione, a nulla rilevando il riferimento, fatto in via alternativa, anche ad altre fattispecie.

9. Parimenti infondata è la tesi difensiva, concernente la dedotta inapplicabilità delle norme di cui agli artt. 216 e segg. della L.F. alla fattispecie concreta (che fa seguito alla procedura di risoluzione di cui all'art. 32 del d.lgs n. 10/2015), per le ragioni già esaurientemente esposte nella sentenza impugnata, alle pagg. 35 e segg., alla cui lettura si rimanda. Qui basata solo rammentare che:



- la BPEL fu sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10/2/2015, per la gravità della situazione finanziaria in cui versava;
- successivamente, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2015, fu avviata la procedura di risoluzione, di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 180/2015. Nella stessa data fu disposto il passaggio di tutti i rapporti giuridici facenti capo alla Banca in risoluzione alla Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio spa;
- in data 9 dicembre 2015 la BPEL in risoluzione fu posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- in data 11 febbraio 2016 – in accoglimento della richiesta del Commissario liquidatore – il Tribunale di Arezzo dichiarò lo stato di insolvenza della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio in liquidazione coatta amministrativa.

La dichiarazione di insolvenza fu pronunciata a seguito di una dettagliata relazione del Commissario liquidatore, che evidenziava la pressoché totale erosione del patrimonio netto e l'incapacità della Banca di superare lo stato di dissesto. Uno stato che esisteva prima della pronuncia di risoluzione e prima della messa in liquidazione coatta amministrativa, come certificato dagli accertamenti della Banca d'Italia, dai commissari giudiziali dell'amministrazione straordinaria e dal commissario liquidatore della l.c.a. Non ha nessun rilievo, quindi, il momento in cui è intervenuta la dichiarazione di insolvenza (prima o dopo la pronuncia di risoluzione), giacché quel che rileva è il fatto che l'insolvenza era risalente e che era precedente all'avvio della procedura di cui all'art. 32 del d.lgs. 180/2015. Si applica, pertanto, l'art. 36 del d.lgs 180/2015, secondo cui, *"se l'ente sottoposto a risoluzione si trova in stato di insolvenza alla data di adozione del provvedimento di avvio della risoluzione di cui all'articolo 32, si applica l'articolo 82, comma 2, del Testo Unico Bancario"* (il quale rimanda alla normativa penale prevista per il fallimento). D'altra parte, lo stesso articolo 36 cit. stabilisce che *"il tribunale accerta lo stato di insolvenza dell'ente sottoposto a risoluzione avendo riguardo alla situazione esistente al momento dell'avvio della risoluzione"*, sicché non possono esservi dubbi sulla idoneità della pronuncia del Tribunale di Arezzo dell'11 febbraio 2016 – di cui si discute – a fondare la responsabilità penale degli amministratori della BPEL in l.c.a.

10. Condivisibile, invece, è la critica alla condanna – pronunciata dal Tribunale – al risarcimento delle parti civili diverse dalla BPEL in L.C.A.. Ciò per le ragioni di seguito esposte.

Nella specie, le parti civili diverse dalla BPEL in L.C.A. deducono l'esistenza di un danno non patrimoniale (quindi, un danno morale) che, per essere addebitato a S.R., deve essere conseguenza della condotta di quest'ultimo (è escluso, infatti, che le parti civili costituite possano dedurre un danno patrimoniale, stante l'avvenuta costituzione in giudizio della BPEL in L.C.A. e stante la preclusione posta dall'art. 240

L.F.). Vale a dire, una sofferenza psichica insorta quando, a seguito delle indagini e della "disclosure" conseguente (nell'anno 2017), hanno appreso che, nel 2008, S.R. aveva, quale componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, concorso a deliberare un finanziamento (quello effettuato a favore di ABM NETWORK INVESTMENTS SA) in maniera manifestamente imprudente.

10.1. Occorre innanzitutto rilevare che una simile prova non è stata data e che non è stata nemmeno tentata la sua dimostrazione, nemmeno con modalità sommaria e in senso probabilistico, essendosi le parti civili costituite limitate a lamentare la sola sua verifica e a chiederne il ristoro. Le allegazioni delle parti civili sono state, invero, nulle nel corso del processo e nessuna indicazione è stata fornita sull'esistenza di un nesso di derivazione, anche solo mediato o indiretto, tra i fatti per cui si procede e l'assunto, posto a fondamento della domanda risarcitoria, secondo cui, proprio a causa del comportamento colposo di S.R., le parti suddette avrebbero subito un danno nella loro sfera psichica.

10.2. La rilevanza dell'argomento esige, comunque, delle puntualizzazioni. Secondo un diffuso orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile, non sarebbe necessario che il danneggiato provi l'effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia infatti costituirebbe una mera "declaratoria juris", da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione (fra le altre, Sez. 4, n. 12175 del 03/04/2016, dep. 2017, Bordogna, Rv. 270386; Sez. 6, n. 9266 del 26/04/1994 - dep. 26/08/1994, Mondino ed altro, Rv. 199071).

Tale indirizzo è stato efficacemente e convincentemente contraddetto da altro indirizzo (dello stesso giudice di legittimità, formulato anch'esso in sede penale), secondo questa Corte da preferire, perché solidamente ancorato alla giurisprudenza civile e perché conforme ai principi della responsabilità risarcitoria. Si legge, infatti, in Cass. pen., Sez. 6, n. 16765 del 18/11/2019: "Si tratta di un indirizzo che non può essere condiviso (il riferimento è all'indirizzo sopra esposto - NDE). Ha chiarito in modo condivisibile la giurisprudenza civile che, ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta, ma occorre anche accertarne, sia pure con modalità sommaria e valutazione probabilistica, la portata dannosa di essa, senza la quale il diritto al risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato; nel caso di condanna generica, infatti, ciò che viene rinviato al separato giudizio è soltanto l'accertamento in concreto del danno nella sua determinazione quantitativa, mentre l'esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa devono essere accertati nel giudizio relativo all'an debeat e di essi va data la prova, sia pure sommaria e

generica, in quanto costituiscono il presupposto per la pronuncia di condanna generica (Cass., civ., Sez. 2, n. 21326 del 29/08/2018, Rv. 650031, Cass. civ., Sez. 2, n. 6235, del 14/03/2018, Rv. 647851; Cass. civ., Sez 3, n. 25638 del 17/12/2010, Rv. 615378; in senso sostanzialmente conforme, ma più astrattamente, Cass. civ., Sez 3, n. 4318 del 14/02/2019, Rv. 652689)". Tale indirizzo è, stato, poi, in epoca recente, confermato dalle Sezioni Unite Civili (sentenza n. 29862 del 12/7/2022, Rv 665940-03), secondo cui "ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna generica al risarcimento del danno è sufficiente che l'attore dimostri la colpa ed il nesso causale e che l'esistenza del danno appaia anche solo probabile".

10.3. La Giurisprudenza più restrittiva, sopra richiamata, richiede, quindi, ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, l'accertamento della portata dannosa della condotta e la sua derivazione dal reato (id est, il nesso causale); quanto al danno, è sufficiente che esso appaia solo probabile. Tale indirizzo è perfettamente conforme ai principi che regolano – nel campo della responsabilità civile – la distribuzione dell'onere probatorio, allorché la parte civile, oltre ad essere danneggiata dal reato, sia anche la persona offesa dal reato. In questo caso, infatti, riguardando l'azione illecita proprio il titolare dell'interesse protetto, appare razionale l'indirizzo che trova sufficiente, per una pronuncia di condanna generica, l'accertamento della portata dannosa della condotta "con modalità sommaria e con valutazione probabilistica". Tanto perché – essendo il reato posto a tutela di interessi giuridicamente rilevanti – la sua commissione pregiudica, necessariamente, il titolare dell'interesse protetto, il quale può risentirne pregiudizi di varia natura e di varia consistenza, ma quasi certi – e comunque probabili – nella loro verifica.

Il discorso è diverso, invece, allorché l'azione civile sia promossa, nel processo penale, dal danneggiato dal reato, che non sia anche persona offesa. "Danneggiato" dal reato può essere, infatti, qualsiasi soggetto, e chiunque può ritenersi danneggiato da un reato e come tale legittimato ad agire in giudizio per far valere il proprio diritto al risarcimento, purché dia una prospettazione dei fatti che, se fosse reale, comporterebbe l'accoglimento della domanda. Ovviamente, la "prospettazione" può anche essere infondata, ma, mentre nel processo dinanzi al giudice civile la prospettazione non veritiera, a cui è equiparata quella non provata, comporta, all'esito del processo, il rigetto della domanda e la condanna della parte privata alle spese del giudizio, nel processo penale la prospettazione non veritiera, o non provata (quanto al danno e al nesso di causalità), comporta – necessariamente, secondo il primo indirizzo esaminato; eventualmente, secondo l'indirizzo cui si ritiene di aderire – l'accoglimento della domanda, sia pure solo nell'an, e la condanna dell'imputato alle spese di costituzione e difesa della parte civile, che possono anche ascendere, come nel caso di specie, a centinaia di migliaia di euro. Questo perché, per la costante giurisprudenza di legittimità, la legitimatio (ad causam) è oggetto di un giudizio sommario, in cui assume rilevanza unicamente l'astratta idoneità della condotta a

produrre il danno lamentato dalla parte, per cui nessuna indagine deve essere svolta, in sede di ammissione, sull'esistenza delle condizioni dell'azione, talché, se detta indagine non viene svolta nemmeno all'esito del processo, l'imputato si vede condannato senza che vi sia certezza del danno e del nesso causale.

Tale conclusione non appare conforme ai principi della responsabilità risarcitoria, che non mutano a seconda del tipo di giudizio intrapreso. Per aversi condanna – sia pure generica – al risarcimento dei danni occorre, infatti (escluse le rare ipotesi di responsabilità oggettiva o presunta, che non sono mai collegate ad un fatto di reato), quantomeno la prova del nesso causale; anche il danno, secondo ogni logica, dovrebbe essere provato nella sua esistenza, sia pure solamente a mezzo di presunzioni semplici. Si prende atto, però, del fatto che, per le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sopra richiamate, è sufficiente che il danno sia solo "probabile" (fermo restando che deve essere certo il nesso causale).

10.4. Quanto alle caratteristiche che deve avere il danno, la Suprema Corte ha ripetutamente enunciato il principio – proprio con riferimento alle azioni promuovibili contro l'amministratore di una società - che il terzo danneggiato dall'azione illecita è legittimato all'esperimento dell'azione risarcitoria, per danni subiti nella propria sfera individuale, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l'ente, ovvero il ceto creditorio, per effetto della cattiva gestione (Cass. Civ., n. 8458 del 10/4/2014, Rv 630877-01; Sez. 1, n. 6870 del 22/3/2010, Rv 612226-01).

10.5. Traendo le conclusioni dal ragionamento sopra sviluppato ne consegue che nessuna statuizione è possibile confermare a favore delle parti civili diverse dalla BPEL in L.C.A., in quanto manca del tutto la prova – anche solo indiziaria - che le imprudenze di S.R. abbiano provocato un danno nella sfera psichica degli creditori (azionisti ed obbligazionisti) della Banca, in quanto un danno (morale) è stato solo dedotto in via astratta ed assertiva; trattasi, a tutto concedere, di un danno indiretto, atteso che l'azione illecita ha offeso, direttamente, la Banca – dotata di personalità giuridica - e solo di riflesso i creditori; in ogni caso, nessuna prova, nemmeno indiziaria, è stata fornita del nesso causale tra la condotta e il danno.

Si osserva, sotto quest'ultimo profilo, che il danno – pur ammettendone l'esistenza - sarebbe derivato dalla perdita di valore della partecipazione o del credito, che è conseguita all'insolvenza della società. Per affermare la responsabilità di S.R. per il danno (morale) che ne è conseguito occorrerebbe la dimostrazione che l'insolvenza è dipesa, almeno in parte, dalla condotta imprudente dell'imputato, tenuta otto anni prima della messa in liquidazione della BPEL e nove anni prima della "disclosure" processuale (che segna il momento in cui i creditori hanno avuto cognizione dell'azione illecita). Trattasi di dimostrazione che non è stata nemmeno tentata e che appare, ad un esame anche sommario, del tutto improbabile, atteso che nel mese di giugno 2008 (epoca del secondo finanziamento erogato da S.R.) la Banca aveva un

patrimonio netto ancora positivo, seppur discutibile nel suo ammontare, e tenuto conto della crisi che ha investito l'economia, e il mondo bancario, dalla fine del 2008 in poi: crisi a cui è da ricollegare, almeno in parte, il tracollo della BPEL e la perdita di valore delle azioni e delle obbligazioni. A tanto va aggiunto che molti creditori sono divenuti tali, acquistando obbligazioni della BPEL, quando il fallimento della ABM NETWORK INVESTMENT SA era già stato dichiarato (a dicembre del 2010); vale a dire, quando era già noto il danno che i finanziamenti erogati alla suddetta società avevano procurato all'Istituto finanziatore. Appare assai difficile immaginare, quindi, che la "sofferenza psichica" di cui si discute sia collegabile, in via immediata e diretta, alla condotta dell'imputato odierno; e questo quand'anche venisse adottato, in campo penale, sotto il profilo causale, il canone processuale del "più probabile che non", seguito dalla giurisprudenza civile.

Ne consegue la revoca delle statuizioni suddette.

11. In conclusione, l'assoluzione per i reati di cui ai capi C.1) e O.2) e la conferma della condanna per i reati di cui ai capi T.2) e U.2) comporta la necessità di rideterminare la pena, per S.R., nei termini che seguono: anni uno di reclusione, tenuto conto di circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante dei plurimi fatti di bancarotta, ridotta a mesi otto di reclusione per il rito. Le pene accessorie fallimentari vanno ridotte alla misura della pena principale, mentre va confermata la condanna di S.R. al risarcimento dei danni nei confronti della BPEL in l.c.a.

12. Tutti gli imputati – ad eccezione di B.L. – vanno condannati alla rifusione delle spese sostenute, in questo grado di giudizio, dalla BPEL in l.c.a.; spese che si liquidano in dispositivo. B.L.e F.G. vanno anche condannati alla rifusione delle spese legali sostenute dalle rimanenti parti civili, come da dispositivo.

La sentenza va confermata nel resto.

## PQM

Visti gli artt. 592, 599/bis e 605 c.p.p,

in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Arezzo in data 31 gennaio 2019 nei confronti di B.L. Alfredo, Bronchi Luca, F.G. Giuseppe e S.R.:

- ridetermina la pena nei confronti di B.L.e F.G. - riconosciute a favore degli stessi circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate - in anni tre e mesi quattro di reclusione e dispone l'applicazione nei loro confronti delle pene

accessorie fallimentari per la durata di anni cinque, nonché l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque;

- assolve B.L. dai reati a lui ascritti perché il fatto non costituisce reato;
- assolve S.R. dai reati contestati ai capi C.2 e O.2 (finanziamenti a favore di Sacci Centrale Cementerie Italiane Spa e Città Sant'Angelo Sviluppo Spa) perché il fatto non sussiste; per l'effetto, ridetermina la pena nei confronti di S.R., per le residue imputazioni, in mesi otto di reclusione e dispone, per la stessa durata, l'applicazione delle pene accessorie fallimentari.

Rigetta le domande risarcitorie avanzate nei confronti di S.R. da tutte le parti civili, ad esclusione della BPEL in L.C. A.

.....

Visto l'art. 240 c.p.p., conferma la confisca della somma di € 179.690, quale parte della maggior somma sequestrata a B.L. in data 11/4/2016.

Conferma nel resto.

Firenze, 29 dicembre 2022

Il Presidente  
(Antonio Settembre)